



**A.R.I.
C.R.E.R.**

Associazione Radioamatori Italiani
Comitato Regionale Emilia Romagna
C.F. 92043620399
www.aricrer.it aricrer@gmail.com

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alle ore 09:30 del giorno 25/10/2020 mediante videocollegamento stanti le indicazioni ANTICOVID del DPCM 18/10/2020, è costituita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei delegati delle Sezioni ARI del Comitato Regionale Emilia-Romagna.

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna, di seguito denominato ARI CRER, è un Comitato Regionale di ARI - Associazione Radioamatori Italiani; questa, è stata eretta in Ente Morale con DPR 10 Gennaio 1950, n.368.

L'ARI CRER è stata originariamente costituita in Bologna nell'anno 1974 ai sensi dell'articolo 36 e successivi del Codice Civile e a norma dell'Art. 51 dello Statuto sociale di ARI, provvedendo all'acquisizione del codice fiscale 92043620399 in data 15/01/1999 e alla registrazione dell'atto costitutivo il 14 Settembre 2000 al numero 7203 MOD III presso l'Ufficio del Registro di Ravenna.

Ad oggi, ARI CRER ha costituito sul territorio dell'Emilia Romagna diciannove Sezioni Locali intese come raggruppamenti di Soci ARI e tutt'ora operative: ARI Bagnacavallo, ARI Bologna, ARI Carpi, ARI Casalecchio di Reno, ARI Cesena, ARI Faenza, ARI Ferrara, ARI Fidenza, ARI Forlì, ARI Imola, ARI Lagosanto, ARI Modena, ARI Parma, ARI Piacenza, ARI Ravenna, ARI Reggio Emilia, ARI Rimini, ARI Scandiano, ARI Vignola.

Risultano presenti i seguenti delegati delle Sezioni ARI dell'Emilia Romagna aderenti ad ARI CRER:

1	Sig./Sig.ra	ALFREDO ANGELINI	2	Sig./Sig.ra	UMBERTO GOLDONI
	Nominativo Ministeriale	<i>IU4LAN</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IW4BU</i>
	In rappresentanza della Sezione di	<i>Bologna</i>		In rappresentanza della Sezione di	<i>Carpi</i>
3	Sig./Sig.ra	PASQUALE ZAMBROTTA	4	Sig./Sig.ra	GIANNI SPADA
	Nominativo Ministeriale	<i>IZ4KOJ</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IW4DXL</i>
	In rappresentanza della Sezione di	<i>Casalecchio (BO)</i>		In rappresentanza della Sezione di	<i>Cesena</i>
5	Sig./Sig.ra	CLAUDIO GORINI	6	Sig./Sig.ra	MATTEO DE LUIGI
	Nominativo Ministeriale	<i>IW4CHI</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IZ4KJU</i>
	In rappresentanza della Sezione di	<i>Faenza (RA)</i>		In rappresentanza della Sezione di	<i>Ferrara</i>



**A.R.I.
C.R.E.R.**

Associazione Radioamatori Italiani
Comitato Regionale Emilia Romagna
C.F. 92043620399
www.aricrer.it aricrer@gmail.com

7	Sig./Sig.ra	CRISTIANO CORNINI	8	Sig./Sig.ra	GIAMPIERO CAMAGGI
	Nominativo Ministeriale	<i>IW4CLV</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IK4NYV</i>
	In rappresentanza della Sezione di	<i>Fidenza (PR)</i>		In rappresentanza della Sezione di	<i>Imola (BO)</i>
9	Sig./Sig.ra	ANDREA GRAZIOLI	10	Sig./Sig.ra	IVANO LUGLI
	Nominativo Ministeriale	<i>IZ4RCG</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IZ4AFV</i>
	In rappresentanza della Sezione di	<i>Lagosanto (FE)</i>		In rappresentanza della Sezione di	<i>Modena</i>
11	Sig./Sig.ra	CARLO VIGNALI	12	Sig./Sig.ra	DIEGO GUARNIERI
	Nominativo Ministeriale	<i>I4VIL</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IK4VPZ</i>
	In rappresentanza della Sezione di	<i>Parma (PR)</i>		In rappresentanza della Sezione di	<i>Piacenza</i>
13	Sig./Sig.ra	PIERPAOLO BURIOLI	14	Sig./Sig.ra	ENRICO CAVALLARO
	Nominativo Ministeriale	<i>I4BTK</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IU4LEC</i>
	In rappresentanza della Sezione di	<i>Ravenna</i>		In rappresentanza della Sezione di	<i>Reggio Emilia</i>
15	Sig./Sig.ra	MAURIZIO GATTI	16	Sig./Sig.ra	ALFREDO BERTONCELLI
	Nominativo Ministeriale	<i>IZ4FTD</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IK4HLV</i>
	In rappresentanza della Sezione di	<i>Scandiano (RE)</i>		In rappresentanza della Sezione di	<i>Vignola (MO)</i>

Risultano altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti membri del Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci del Comitato Regionale Emilia-Romagna dell'ARI:

1	Sig./Sig.ra	ALESSIO SACCHI	2	Sig./Sig.ra	MARCO COCCONCELLI
	Nominativo Ministeriale	<i>IZ4EFN</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IZ4ISK</i>
	Carica	<i>Presidente</i>		Carica	<i>Segretario</i>
3	Sig./Sig.ra	ANDREA NUZZI	4	Sig./Sig.ra	MICHELE MINGUZZI
	Nominativo Ministeriale	<i>IZ8WNH</i>		Nominativo Ministeriale	<i>IZ4GWE</i>
	Carica	<i>Vicepresidente Emilia</i>		Carica	<i>Vicepresidente Romagna</i>



A.R.I.
C.R.E.R.

Associazione Radioamatori Italiani
Comitato Regionale Emilia Romagna
C.F. 92043620399
www.aricrer.it aricrer@gmail.com

Sig./Sig.ra	ALESSIO ZAGNI	Sig./Sig.ra	LUIGI TABARONI
5	Nominativo Ministeriale IZ4GJI	6	Nominativo Ministeriale IZ4TOU
	Carica Sindaco (Presidente)		Carica Sindaco

Sono presenti, nella qualità di uditori senza diritto di voto, i soci delle Sezioni ARI dell'Emilia-Romagna:

- Andrea TOMMASI (IK4IDP) – Sezione ARI di Casalecchio (BO)
- Giovanni MORINI (IW4ECF) – Sezione ARI di Faenza (RA)
- Enrico SCOTTI (I4SOI) – Sezione ARI di Piacenza
- Maria Teresa SALEMI (IU4ICT) – Sezione ARI di Ferrara

ORDINE DEL GIORNO

"Proposta di adeguamento del vigente regolamento/statuto sociale a quanto disposto dal D.Lgs n. 11/2017 e successive modificazioni con la finalità di iscrivere il Comitato Regionale ARI-CRER nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore delle Associazioni di Promozione Sociale, come richiesto dal Comitato Direttivo Nazionale ARI e dalla Regione Emilia-Romagna".

Il Presidente Alessio Sacchi (IZ4EFN) dichiara aperta la seduta in quanto l'Assemblea risulta validamente costituita, essendo presenti 16 Sezioni (pari all'84% delle Sezioni dell'Emilia-Romagna) in rappresentanza di 1034 soci (pari al 92% dei soci dell'Emilia-Romagna).

Il Presidente Alessio Sacchi (IZ4EFN) illustra l'argomento all'ordine del giorno commentando le recenti disposizioni legislative in materia di riforma del terzo settore con relativo obbligo di adeguamento della posizione del Comitato Regionale ARI dell'Emilia Romagna (ARI CRER), in funzione delle attività esistenti del CRER, della sua rappresentatività, delle direttive ARI e dei requisiti della Regione Emilia Romagna, coadiuvato da diapositive power point allegate a questo verbale.

Il delegato Andrea Grazioli (IZ4RCG) – delegato di ARI Lagosanto – deve lasciare l'assemblea alle ore 9:55 a causa di motivi di lavoro.

Il Vicepresidente Andrea Nuzzi (IZ8WNH) procede alla lettura della stesura statutaria con particolare riferimento agli adeguamenti evidenziati, indispensabili dalla Legge di riforma per poter adeguare ARI CRER alla normativa



Associazione Radioamatori Italiani
Comitato Regionale Emilia Romagna
C.F. 92043620399
www.aricrer.it aricrer@gmail.com

del Terzo Settore e poter quindi procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al termine di un ampio costruttivo dibattito tra i delegati, interviene il delegato di ARI Fidenza Cristiano Cornini IW4CLV, che dichiara di aver già anticipato alla Segreteria CRER l'esito della riunione di CD/CS della Sezione di Fidenza atta a stabilire la posizione della Sezione stessa per questa votazione, la quale stante l'espressa volontà di portare in approvazione la bozza analizzata, esprimerà voto contrario in quanto non vi è più tempo sufficiente per analizzare ulteriormente le numerose voci che la compongono.

Il delegato richiama la nota già inviata, citando "riteniamo doveroso complimentarci con il gruppo di lavoro che si è occupato del progetto: si tratta indubbiamente di un lavoro encomiabile, che presenta aspetti di notevole complessità e che le nostre Sezioni attendevano ormai da anni" per poi proseguire ad elencare un insieme di criticità emerse dall'analisi della bozza disponibile al 21 Ottobre u.s. in particolare riguardo alla non previsione, da parte dello Statuto ARI, per i Comitati Regionali di dotarsi di un proprio Statuto, richiamando la stessa delibera di CDN del 23/09 già menzionata in apertura di assemblea. Su questo punto, il Presidente chiarisce nuovamente che ARI CRER ha un proprio regolamento registrato e opera come Associazione con propri organi e rappresentatività già dall'anno 2000, e che dunque quanto in approvazione oggi si tratta di adeguamento di una situazione già di fatto esistente alle nuove norme in materia, non di un affiancamento o una sostituzione come menzionato dal verbale di CDN, atta a garantire il futuro del coordinamento dell'ARI in Emilia-Romagna, e dunque delle Sezioni stesse.

Il delegato di Fidenza richiama anche un punto relativo alla disposizione transitoria come redatta nella bozza disponibile alla data di analisi, in quanto apparentemente in contrasto con lo Statuto nazionale il quale prevede l'automatica appartenenza delle Sezioni al Comitato Regionale. Il Presidente conferma l'analisi della Sezione di Fidenza in merito all'automaticità, e infatti sottolinea come la formulazione finale a cura dall'Avvocato consulente e dalla dirigenza dell'Ufficio Terzo Settore della Regione Emilia-Romagna sia stata introdotta solamente nella bozza del 23 u.s., successiva a quella analizzata dalla Sezione. In particolare il Presidente richiama quanto già illustrato in apertura in merito alla nuova disposizione transitoria, ora in grado di accomodare tutti gli status associativi e dunque rimuovere ogni contrasto.

Infine, un terzo punto sollevato dalla Sezione di Fidenza viene soddisfatto perché già risolto dalla formulazione da porre in votazione.

Il Presidente pone in votazione il testo del nuovo Statuto specificando che lo stesso risulta indispensabile alla conferma dell'iscrizione all'Albo delle



**A.R.I.
C.R.E.R.**

Associazione Radioamatori Italiani
Comitato Regionale Emilia Romagna
C.F. 92043620399
www.aricrer.it aricrer@gmail.com

Associazioni di Promozione Sociale tramite l'iscrizione al "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Al termine della votazione, il Presidente accerta quanto segue:

Sezioni presenti con diritto di voto	15
Sezioni favorevoli	14
Sezioni contrarie	1
Sezioni astenute	ZERO

Il Presidente, constatata la volontà dell'Assemblea, **dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale con la maggioranza del 93% delle sezioni presenti e in rappresentanza del 91% dei soci rappresentati** e che dispone di conservare agli atti come "allegato" del presente verbale di delibera.

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo ed imposta di registro in quanto trattasi di adeguamenti statutari strettamente funzionali all'immediata iscrizione al Registro Unico Nazionale.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 12:15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Modena, li 25 Ottobre 2020

Il Presidente

ALESSIO SACCHI (IZ4EFN)

Il Segretario

MARCO COCCONCELLI (IZ4ISK)

ENTRATE
27 OTT. 2020
Reg. n. 6060
al n. 3
Com. ESENTE
Firma del Segretario Provinciale
CARLO CICCARELLI

ESENTE TRIBUTO



Assemblea Straordinaria

25 Ottobre 2020

aricrer@gmail.com

Presenze

Sezione	Nominativo	# Soci
ARI Bagnacavallo	IQ4DW	1
ARI Bologna	IQ4BQ	150
ARI Casalecchio di Reno	IQ4FJ	58
ARI Carpi	IQ4DJ	54
ARI Cesena	IQ4FD	54
ARI Faenza	IQ4FH	63
ARI Ferrara	IQ4FA	106
ARI Fidenza	IQ4FE	89
ARI Forlì	IQ4FC	42
ARI Imola	IQ4HI	32
ARI Lagosanto		13
ARI Modena	IQ4AX	133
ARI Parma	IQ4AD	47
ARI Piacenza	IQ4PI	39
ARI Ravenna	IQ4RA	89
ARI Rimini	IQ4RN	46
ARI Reggio Emilia	IQ4RE	57
ARI Scandiano	IQ4SC	40
ARI Vignola		10
Sono rappresentati 1034 Soci dell'Emilia-Romagna		Totale Soci E-R: 1123




Breve presentazione Direttivo 2020-2022

Cariche associative

Cariche associative del Comitato Regionale Emilia Romagna valide per il triennio 2022-2020.

Carica	Nominativo	Nome e Cognome
Presidente	IZ4EFN	Alessio Sacchi
Vicepresidente Emilia	IZ8WNH	Andrea Nuzzi
Vicepresidente Romagna	IZ4GWE	Michele Minguzzi
Segretario	IZ4ISK	Marco Cocconcelli
Sindaco (Presidente)	IZ4GJI	Alessio Zagni
Sindaco	I4USC	Claudio Spada
Sindaco	IZ4TOU	Luigi Tabaroni

Terzo Settore

- Il terzo settore viene a costituire un altro ordine o classe rispetto alla sfera dello Stato e della pubblica amministrazione (primo settore) e a quella del mercato e delle imprese (secondo settore). Ecco che il significato del **terzo settore**, lo stesso di ciò che viene definito come **no profit**.
- Gli enti del Terzo Settore non perseguono **scopo di lucro**, al contrario delle imprese tradizionali operanti nel mercato. **Il fine ricercato è costituito dall'esercizio di attività con finalità civiche o utilità sociale.**
- Normativa più recente: **D.lgs 117 del 2017**
 - Coinvolge circa 300mila associazioni
 - Mondo del no profit: vi rientrano, in generale, **quegli enti che perseguono finalità solidaristiche o sociali senza scopo di lucro.**

Enti del Terzo Settore

D.Lgs 117/2017

CHI SONO

- organizzazioni di **volontariato**;
- associazioni di **promozione sociale**;
- enti **filantropici**;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali, **le reti associative**, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e **gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

CHI NON SONO

- le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro.

NOTA: Le **ONLUS** non sono previste e devono adeguarsi.

ARI
C.R.E.R.

Terzo Settore - Scadenze

• Procedura semplice per i soggetti esistenti – 31 Ottobre 2020

- Assemblea Straroditaria dei Soci con quorum da ordinaria
- Adeguamento precedenti regolamenti/statuti in ottemperanza al D/lgs Terzo Settore
- Registrazione presso Agenzia delle Entrate
- Invio Telematico alla Regione

• Successivamente agli adempimenti di cui sopra:

- Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore
- Aggiornamento dati Fiscali/Direttivo/Sede

ARI
C.R.E.R.

my *SS*

Doveri di una Associazione del Terzo Settore

1. Democraticita' e rispetto delle leggi – CC, Terzo Settore, ecc.
2. Ha una vera autonomia e rappresentativita', dunque interloquisce con tutti gli attori del mondo associativo come un ente: Soci, Associazione "madre", pubbliche amministrazioni, ecc.
3. Deve tenere libri sociali
4. Tenuta amministrativa: Rendiconto semplice (per noi)
5. Nuovi quorum assembleari (contro associazioni paralizzate, e per una massima rappresentativita' democratica)
6. Registro dei Soci Volontari
7. Assicurazione obbligatoria
8. Numero minimo di Soci (7)
9. Indicazione APS, ODV ecc nel nome



Vantaggi di una Associazione del Terzo Settore (APS)

1. Possibilita' disporre di Sede sociale presso immobile con qualsiasi destinazione d'uso
2. Possibilita' di richiedere Sede sociale presso la pubblica amministrazione
3. Agevolazioni fiscali (esenzione imposte locali)
4. Erogazioni liberali deducibili
5. Donazioni ed eredita'
6. Attivita' non commerciali
7. Destinazione del 5x1000
8. Stipula di convenzioni per servizi
9. Partecipazione a bandi di finanziamento
10. Autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche



Quindi per le nostre Sezioni e il Comitato Regionale?

- Per il Terzo Settore, le nostre attività sono da APS o ODV?
 - Entrambe possono fare Volontariato, anche di Protezione Civile
 - Vale la regola dell'attività predominante
 - Tutti i nostri incontri preliminari tra delegati hanno confermato che la nostra attività predominante è quella di Associazione di Promozione Sociale
- Il CRER è l'equivalente di una associazione di associazioni per il Terzo Settore
 - Forma prevista dal D.lgs Terzo Settore (Secondo Livello associativo)
 - Dunque per il Terzo Settore, il CRER dovrebbe associare altre associazioni
 - Sempre in linea con l'Art. 51 dello Statuto ARI: *[... essi provvedono, con propria deliberazione, a stabilire le norme più opportune per la propria costituzione interna e per il proprio funzionamento...]*
 - E con l'Art. 52: *[...estendono la propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto attiene alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza tra Soci e tra Sezioni e, secondo le direttive dell'A.R.I., cooperano per il miglior sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali...]*



Direttive ARI Nazionale (1)

- In generale insufficienti a garantire una fluida transizione
 - Bisogna darsi da fare localmente e calare la situazione nelle singole realtà regionali – perché ogni regione interpreta ed esegue il D.lgs a proprio modo
- Diversi editoriali negli ultimi 2 anni, che non hanno però valore deliberatorio
 - Tuttavia utili a capire la direzione, ad esempio sulle nomenclature da adottare – RR Febbraio 2019 (dell'allora Segretario Generale Vincenzo Favata IT91ZY):

"Ho ritenuto di rappresentare al dottor Roberto Bruno Maria Giarola, direttore dell'ufficio Volontariato e risorse del servizio nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, durante un proficuo incontro, avvenuto di recente, presso la sede del dipartimento, che l'ARI intende, così come ribadito nel corso delle assemblee, mantenere gli spazi attualmente occupati nell'ambito delle radiocomunicazioni di emergenza, della gestione delle reti strutturate ed i rapporti con le Prefetture nella gestione delle sale radio ivi allocate e al contempo, però, ritiene opportuno favorire le iscrizioni nei registri territoriali delle proprie organizzazioni periferiche, lasciando margini di operatività ai propri Comitati Regionali ed alle proprie Sezioni al fine di valutare tutte le opportunità giuridiche per l'iscrizione negli elenchi previsti dalla legge per operare nel campo della protezione civile, con particolare riferimento al ripristino delle comunicazioni interrotte dagli eventi calamitosi. Per rendere più chiare le nostre intenzioni mi sono permesso di prendere ad esempio il nostro Comitato Regionale Lombardo che ha ben operato nel settore e che è iscritto nell'elenco dei soggetti di rilevanza per il sistema di PC lombardo. Pertanto ho esternato la possibilità per le nostre realtà locali di attivarsi per le iscrizioni negli elenchi territoriali, previa predisposizione degli atti necessari, salvo il mantenimento dell'acronimo ARI con l'aggiunta della specificazione territoriale, ad esempio: "ARI Comitato Regionale Piemonte" – "ARI Sezione di Napoli", etc."



AS

Direttive ARI Nazionale (2)

• CDN 19 Maggio 2020

– Punto 13 all'ODG : Protezione civile e Terzo Settore

*Il Presidente Favata, posto che le recenti modifiche normative richiedono un impegno specifico e competenze acquisite dall'esperienza sul campo, comunica che per quanto concerne le problematiche di protezione civile si avvarrà della consulenza di Giovanni Giol, IV3AVQ e di eventuali altri soci esperti della materia. In relazione al materiale acquistato in passato dall'ARI per il disimpegno di progetti di Protezione Civile, l'attuale CDN ritiene che detto materiale può essere fornito in comodato d'uso gratuito a singoli soci soltanto a fronte di un progetto compatibile con gli scopi ai quali era destinato (quali l'utilizzo nelle Prefetture per la rete nazionale di emergenza e l'impiego nelle sedi territoriali adibite alla Protezione Civile). **Pertanto, come è stato precisato anche in sede istituzionale, l'ARI intesa come associazione nazionale con sede legale in Milano, non ha avuto in passato e non ha adesso gli strumenti ed il personale (volontari e/o dipendenti) per gestire direttamente i soci che si occupano di protezione civile.***

Tutto il CDN, nel prendere atto della situazione attuale e del fatto che la Protezione Civile, prima dell'entrata in vigore delle norme del Terzo Settore, era gestita dalla struttura ARI-RE (come lo è adesso nelle singole realtà territoriali) auspica la prosecuzione di tutte le attività di protezione civile, a livello regionale, provinciale e comunale, previo adeguamento alle norme nazionali e territoriali vigenti.

Del. C-12-2020 immediatamente esecutiva].

NOTA: Il problema non è solamente di Protezione Civile, ma di mero adeguamento alle normative per la sopravvivenza dell'Associazione sul territorio!



Direttive ARI Nazionale (3)

• CDN 23 Settembre 2020

Punto 8 all'O.d.G. - ARI-RE

Viene esaminata la bozza di Statuto presentata dal Comitato Regionale Lombardia atto a costituire un'organizzazione di volontariato (ODV) del Terzo Settore. Tale documento risulta in contrasto con i contenuti degli editoriali di *RadioRivista* 2/19 e 3/19, nonché con quanto argomentato nei lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria tenutasi a Varese il 13 aprile 2019. Un'eventuale nuova organizzazione di volontariato non può sostituirsi al Comitato Regionale così come concepito dallo Statuto (art. 50 e seg.), ma può solo affiancarlo. Sull'argomento si apre un'ampia discussione. Alla termine tutti i Consiglieri invitano il Presidente a predisporre una Circolare sull'argomento che possa aiutare a chiarire la posizione dell'Associazione. [Del. E-20-2020 immediatamente esecutiva]

NOTE:

- Lo Statuto di del CR Lombardia (bozza accessibile sul sito web) in effetti prevedeva una costituzione ex-novo, e non un adeguamento come proporremo noi oggi, visto che ARI CRER non è una nuova associazione ma esiste già
- Occorrerebbe interrogarsi se sia meglio sostituirsi o affiancarsi – l'affiancamento presuppone che ci sia un'altra cosa – ma da sempre sosteniamo che ci debba essere unita'
- Ad ogni modo, il Terzo Settore chiede un adeguamento, non certo un un affiancamento.
- Ad oggi, ultima Domenica utile in cui riunirsi prima della scadenza dei termini utili per l'adeguamento del 31 Ottobre 2020, non è pervenuta alcuna circolare del Presidente Nazionale come da delibera CDN che chiarisca la posizione dell'Associazione.



La situazione in Emilia Romagna

- Cosa sono ora le nostre 19 Sezioni?
 - Rappresentazioni locali dell'ARI a norma dell'Art. 50 dello Statuto ARI, coordinate dal Comitato Regionale
 - Per il Codice Civile sono Associazioni di persone generiche, secondo l'Articolo 36 e successivi
 - In particolare con l'avvento del Terzo Settore, hanno ancora meno possibilità di manovra e riconoscimento in ambito locale
- Tuttavia, 4 Sezioni sono già APS, la prima dal 2013, per esigenze di sopravvivenza locale
- E' noto che almeno altre 6 Sezioni siano in procinto di adeguamento al Terzo Settore
- Si spera che le altre 9 Sezioni non siano smarrite in attesa di istruzioni per sopravvivere
- Il CRER pone l'adeguamento al TS del CRER stesso all'OgG di oggi, perché altrimenti:
 - Non può stipulare convenzioni di qualsiasi natura con gli enti pubblici per conto delle Sezioni (ad esempio, Formazione)
 - Non può dare seguito alla pluridecennale attività di Radiocomunicazioni di Protezione Civile con Regione E-R
 - E' in generale impossibilitata a rappresentare i Soci dell'Emilia Romagna ai sensi delle nuove normative in materia



Requisito per ARI-RE in Emilia Romagna (LR 1008 28/06/2016)



Regione Emilia-Romagna

Area / Direzione Atti amministrativi

Dettaglio Atto amministrativo

Numero adozione: 1008
Data adozione: 28/06/2016
Num. reg. proposta: GPG/2015/1137
Pubblicazione BUR: 224 del 21/07/2016

Per iscrizione alla Sezione Regionale dell'Elenco Regionale del Volontariato occorre:

1. Organismo di coordinamento di Sezioni strutturate su base associativa sul territorio regionale (**Terzo Settore - secondo livello associativo**)
2. Almeno **5 Sezioni APS o ODV operanti anche in misura non prevalente in Protezione Civile**
3. Attive su **5 diverse Province e iscritte ai relativi Coordinamenti Provinciali** (per la quale occorre essere ente del TS locale)

4. SEZIONE REGIONALE: MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

4.1 Sezione regionale:

competente della tenuta e della gestione della sezione regionale è l'Agenzia regionale di protezione civile, tramite il Servizio previsione e prevenzione, volontariato, formazione promozione della cultura di protezione civile- U.O. coordinamento attività del volontariato di protezione civile, ora 'Servizio amministrazione, contratti, volontariato, formazione'.

Nella sezione regionale sono iscrिवibili gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali e/o nazionali formalmente costituiti dalle sole organizzazioni di volontariato, operanti anche in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale attraverso proprie sezioni o gruppi (strutturati su base associativa) costituiti e che operino in almeno cinque territori provinciali, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della medesima legge regionale iscritte nelle sezioni provinciali dell' Elenco regionale.



NR

Lettura Statuto e Votazione

• Lo statuto posto in esame:

1. E' stato inizialmente redatto, proposto e revisionato dall'Avvocato Muzzioli del Centro Servizi Volontariato della Regione Emilia Romagna, sede di Modena
2. E' stato revisionato con tutte le Sezioni in videoconferenza piu' volte
3. Prosegue ed adegua i principi fondamentali del regolamento esistente
4. E' in linea con forma e contenuti degli Statuti delle Sezioni dell'Emilia Romagna gia' APS
5. E' stato altresì discusso con Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore della Regione Emilia Romagna, **in particolare per quanto concerne la disposizione transitoria che permette a tutte le forme associative attuali di essere rappresentate nel pieno rispetto dello Statuto ARI e delle normative Terzo Settore vigenti.**
6. Non comporta modifiche dell'operativita' attuale del CRER verso le Sezioni e verso ARI Nazionale, ne' viceversa.



Note alla disposizione transitoria

- In parole semplici, cosa dice la disposizione transitoria suggerita dalla Regione E-R e perche' non cambia nulla verso ARI e verso le Sezioni con questo adeguamento al TS?

1. Le 19 Sezioni dell'E-R precedentemente costituite da questo CR si considerano costituite e operative.
2. Le Sezioni ad oggi APS dovranno far pervenire al CRER copia dello Statuto adottato a norma del TS entro 3 mesi.
3. Le Sezioni che nei prossimi 5 anni si adegueranno al TS faranno pervenire copia dello Statuto adottato a norma del TS al CRER entro 3 mesi dalla costituzione.
4. Nel mentre, le Sezioni non adeguate (tradizionali) godranno di pieni diritti e rappresentativita' come ora in virtu' della gia' avvenuta costituzione e del raggruppamento locale dei Soci in Sezioni secondo ARI (non cambia nulla).
5. E' auspicabile un intervento normativo di ARI da qui a 5 anni, cosi' come e' possibile un ulteriore aggiornamento delle normative.
6. Qualora entro 5 anni alcune Sezioni non si saranno adeguate al TS, questa Asseblea si pronuncera' su eventuali proroghe a questa disposizione transitoria o adeguamenti resi nel frattempo necessari.
7. A norma di legge, un eventuale regolamento interno approvato dai delegati potra' poi sempre dirimere eventuali aspetti che richiedano piu' specificita' di quanto la normativa attuale preveda in uno statuto.



Registrazione 27 OTT. 2020
al n° 6060 3
Corrisposti C. ESENTE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO CICCARELLA



ARI CRER APS

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna, di seguito denominato ARI CRER, è un Comitato Regionale di ARI - Associazione Radioamatori Italiani; questa, è stata eretta in Ente Morale con DPR 10 Gennaio 1950, n.368.

L'ARI CRER è stata originariamente costituita in Bologna nell'anno 1974 ai sensi dell'articolo 36 e successivi del Codice Civile e a norma dell'Art. 51 dello Statuto sociale di ARI, provvedendo all'acquisizione del codice fiscale 92043620399 in data 15/01/1999 e alla registrazione dell'atto costitutivo il 14 Settembre 2000 al numero 7203 MOD III presso l'Ufficio del Registro di Ravenna.

L'ARI CRER intende adeguarsi al Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) costituendosi Associazione di Promozione Sociale del senza fini di lucro, denominata ARI CRER APS.

L'ARI CRER APS si propone sul territorio della Regione Emilia-Romagna ispirandosi alle medesime finalità, principi e valori associativi di ARI - Associazione Radioamatori Italiani a valenza nazionale, a cui aderisce conservando la propria autonomia, rappresentandone il livello di articolazione territoriale per la Regione Emilia-Romagna.

L'ARI CRER APS ha attualmente la propria sede legale ed operativa a Modena.

Le successive variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporteranno necessariamente variazioni di statuto, ma potranno essere effettuate con verbale di Assemblea e comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o registri ai quali è iscritta.

Art. 2 – COMPETENZE

L'Associazione ha competenza territoriale su tutta la Regione Emilia-Romagna.



Art. 3 – SCOPI

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e svolge la propria attività senza alcun fine di lucro a favore di soci e di terzi.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate allo Sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

L'associazione in particolare è attiva nei seguenti settori:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso scuole, istituti, associazioni, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
- e) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) Protezione Civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche.

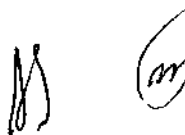
In particolare, l'ARI CRER APS si propone di :

- a) Riunire a scopi scientifici e culturali i radioamatori e tutti coloro che si interessano alle attività radiantistiche;
- b) Promuovere gli studi scientifici in campo radiantistico con esperimenti e prove;
- c) Fornire servizi alle organizzazioni associate e ai relativi Soci;
- d) Promuovere un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione fra tutte le Associazioni di Radioamatori e tra tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
- e) Contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del Servizio di Radioamatore e del Volontariato di Protezione Civile;
- f) Rendersi interprete presso le Autorità competenti della necessità del collegamento e della collaborazione, esprimendo - qualora richiesto - pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani, programmi e organizzazione di Protezione Civile, al fine di un più organico impegno con miglior utilizzo delle risorse per il raggiungimento dei fini quali la previsione, la prevenzione ed il soccorso in materia di Radiocomunicazioni e di Protezione Civile;

- g) Promuovere ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento degli Enti aderenti ad ARI CRER APS, in momenti organizzati e coordinati dalla medesima, nel pieno rispetto delle autonomie dei singoli Enti aderenti;
- h) Mantenere, attraverso apposite manifestazioni e collaborazioni, vivo lo spirito del Servizio di Radioamatore e del Volontariato di Protezione Civile. Collateralmente ARI CRER APS potrà promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, stipulando accordi e/o convenzioni, tutte quelle attività a carattere culturale, didattico, di ricerca scientifica, sportivo e ricreativo che possono essere utili per la diffusione dei principi di solidarietà umana, civile e sociale, per lo sviluppo tecnologico e la formazione;
- i) Creare un movimento di pubblica opinione a favore del radiantismo, della Protezione Civile e del Volontariato per la Protezione Civile, e compiere ogni altro atto che possa facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi prefissi dalla Associazione stessa;
- j) Svolgere interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità per mezzo delle proprie specifiche competenze in ambito di telecomunicazione, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- k) Progettare, predisporre ed attuare sistemi e presidi di radiocomunicazioni alternative di emergenza tese a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità nel caso in cui venga dichiarato lo stato di emergenza.

Nei confronti degli Enti associati, l'ARI CRER APS si propone di:

- a) Coordinare e rappresentare le Sezioni ARI locali dell'Emilia-Romagna;
- b) Sovrintendere alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento delle organizzazioni associate;
- c) Dirimere ogni divergenza tra le Sezioni associate, tra le Sezioni e i loro Soci, e tra i Soci degli le Sezioni stesse;
- d) Nominare i delegati regionali nell'Assemblea Generale ARI;
- e) Nominare i rappresentanti ARI nella Commissione di esame per il conseguimento della Patente di Radioamatore presso l'Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna del MISE - Ministero dello Sviluppo Economico;
- f) Provvedere a mantenere relazioni con le autorità regionali, dello Stato e con il Consiglio Direttivo di ARI in nome e per conto delle organizzazioni associate, ove richiesto;
- g) Promuovere, d'intesa con le organizzazioni associate, tutte le attività che ritiene opportune allo sviluppo dell'Associazione e partecipare al coordinamento delle iniziative e manifestazioni organizzate dalle stesse;
- h) Coordinare l'attivazione delle organizzazioni associate e dei rispettivi Soci Volontari nel sistema di Protezione Civile presso le sale radio regionali, nelle Prefetture dell'Emilia-Romagna, e nei CCS (Centro Coordinativo Soccorsi), nel COR (Centro Operativo Regionale, nei COM (Centro operativo misto) e nei COC (Centro operativo Comunale);
- i) Coordinare, proporre e predisporre il piano formativo relativo al servizio di Radioamatore e all'attività di volontariato in collaborazione con le autorità competenti;



- j) Coordinare, programmare e predisporre periodicamente esercitazioni di Protezione Civile a livello regionale, relativamente agli ambiti di telecomunicazione, anche in collaborazione con gli Organi e gli Enti secondo eventuali piani di emergenza;
- k) Raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.

L'Associazione svolge la propria attività in prevalenza con il Consiglio Direttivo dell'ARI e con i Consigli Direttivi delle organizzazioni associate, con i quali si confronta per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

Scopo delle organizzazioni aderenti alla ARI CRER APS è di prestare volontariamente e gratuitamente opera di promozione sociale e volontariato in ambito tecnologico a norma degli scopi dell'ARI e dell'ARI CRER APS, nel rispetto della normativa e di ogni altra disposizione legale e amministrativa in vigore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicità di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di prodotti cinematografici, nonché l'utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai Soci afferenti alle organizzazioni aderenti. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) eventuali quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2107.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra le Organizzazioni socie né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel rendiconto viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dalla Associazione ai sensi dell'Art. 6 Dlgs 117/2017.

Art. 5 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di rendiconto.

Tutte le deliberazioni relative al patrimonio, acquisti ed alienazioni dei beni immobili, saranno di competenza dell'Assemblea, mentre acquisti ed alienazioni di beni mobili saranno di competenza del Consiglio direttivo.

Il patrimonio di ARI CRER APS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La perdita di qualifica di socio implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio.

Art. 6 – SOCI

Sono soci di ARI CRER APS le Organizzazioni o Enti del Terzo Settore Sezioni locali dell'ARI operanti e costituite sul territorio dell'Emilia-Romagna che si impegnino alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti hanno gli stessi diritti e doveri, e partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un massimo di due soci espressamente delegati e maggiorenni.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 7 – SEZIONI LOCALI

Le Sezioni locali dell'ARI sono il nucleo essenziale dell'Associazione e consentono alla stessa di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio regionale. Alle Sezioni locali afferiscono i Soci dell'ARI a norma dell'Art. 50 dello Statuto sociale di ARI.

Esse sono costituite in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione delle Sezioni locali si tiene conto delle esigenze e delle



risorse del territorio nonché dell'organizzazione politica dello Stato. Le Sezioni locali sono di norma denominate con l'indicazione del territorio in cui sono costituite.

Le Sezioni sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dal Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017).

Le Sezioni operano con propri organi, in autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa sotto il coordinamento del Comitato Regionale, in coerenza con le disposizioni di legge, dello Statuto Sociale di ARI e del presente Statuto.

Le Sezioni Locali possono essere iscritte al Registro Unico del Terzo Settore.

Le deliberazioni delle Sezioni Locali non impegnano ARI CRER APS né politicamente né economicamente.

Le Sezioni locali devono comunicare ad ARI CRER APS ogni variazione della composizione delle proprie cariche sociali entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

Le Sezioni locali hanno l'obbligo di relazionare sulla propria attività al Consiglio Direttivo di ARI CRER APS almeno una volta all'anno.

Una Sezione locale può sciogliersi qualora i componenti della Sezione lo chiedano spontaneamente ovvero per cessazione dell'attività associativa. Il patrimonio della Sezione locale in via di scioglimento, costituito dai beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva sono, sono devoluti secondo quanto stabilito dallo statuto della Sezione stessa e secondo il parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo. Qualora il patrimonio venisse devoluto ad ARI CRER APS, l'Associazione ha facoltà di reinvestirlo in attività statutariamente previste, e in ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

Qualora la Sezione locale avesse contratto debiti superiori al patrimonio della Sezione in via di scioglimento, la responsabilità su tali debiti ricade sugli Amministratori della organizzazione associata, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 8 – REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ARI CRER APS può avvalersi di volontari e/o soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da ARI CRER APS in cui il volontario è socio o associato o tramite la medesima svolge la propria attività volontaria.

Essendo ARI CRER APS un ente di secondo livello, i suoi volontari potranno anche essere persone fisiche appartenenti alle organizzazioni aderenti che svolgano specifici compiti per l'Associazione regionale.

Art. 9 – AMMISSIONE E QUOTE

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 90 giorni. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota associativa.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative nei limiti previsti dal presente statuto;
- d) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa qualora fissata;
- d) a comunicare ogni variazione della composizione delle proprie cariche sociali entro trenta giorni dall'avvenuta modifica;
- e) a relazionare sulla propria attività almeno una volta all'anno.

Art. 11 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o scioglimento dell'organizzazione aderente.



Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della eventuale quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- d) perdita dei requisiti d'ammissione per ARI CRER APS e/o per ARI.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'organizzazione sociale gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e due Vice Presidenti;
- d) Il Segretario;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e debitamente documentate.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea, è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni organizzazione associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra Associazione socia con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di una delega.

Ogni singola Organizzazione aderente ad ARI CRER APS nomina, tra i propri associati in regola con il pagamento della quota annua, due rappresentanti oltre al Presidente pro-tempore. In caso di loro impedimento permanente o temporaneo, la loro sostituzione dovrà essere ratificata dall'Organizzazione aderente e notificata a cura del Presidente della stessa.

Al fine dell'esercizio del voto, in caso di assenza del Presidente pro tempore, detto diritto viene trasferito ad uno dei due delegati.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere delegati al voto dalle Associazioni aderenti.

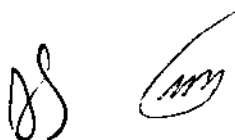
Non può essere membro dell'Assemblea chi si trova nella condizione prevista dall'art. 2382 del Codice Civile, nonchè i condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, fino alla eventuale sentenza di assoluzione, o che abbiano procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri Soci o l'Associazione, nonchè coloro che abbiano subito condanne definitive per reati dolosi.

Tutti i Soci delle associazioni aderenti possono assistere, come uditori, all'Assemblea senza aver diritto di parola e di voto.

I delegati delle Sezioni non hanno diritto ad alcun compenso da parte dell'Associazione per la partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
2. stabilisce la politica di ARI CRER APS;
3. approva i programmi annuali e pluriennali di lavoro;



4. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
5. delibera l'esclusione dei soci;
6. può revocare gli altri organi sociali;
7. delibera le modifiche dello Statuto;
8. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
9. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
10. esprime pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani programmi e organizzazione in ambito radiantistico e di Protezione Civile;
11. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio dei Probiviri;

L'Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno normalmente entro il 30 Aprile, ma non oltre il 30 Giugno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri o almeno un decimo degli iscritti ne ravvedano l'opportunità.

All'Assemblea ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) il rendiconto economico e la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'Associazione;
- b) la relazione del Collegio dei Probiviri sulla gestione contabile dell'ARI CRER APS;
- c) l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

Le due relazioni ai precedenti punti a) e b) dovranno essere inviate ai Soci per posta semplice e/o per via telematica almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, verrà eletto tra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto diretto a ciascuno socio, da recapitarsi tramite servizio postale e/o elettronico, almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

La sede di svolgimento dell'Assemblea è stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In casi eccezionali e di estrema urgenza che non consentano la convocazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità individuate dal punto che precede, eventualmente a seguito di di eventi straordinari sia locali sia nazionali che di fatto impediscano il movimento delle persone o conseguentemente le riunioni, sarà

possibile procedere ad una consultazione/deliberazione per via telematica, comunicata con 48 ore di anticipo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle organizzazioni aderenti che rappresentino la metà più uno dei Soci delle organizzazioni associate al 31 Dicembre dell'anno precedente. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla metà più uno delle organizzazioni rappresentate che rappresentino la metà più uno dei Soci delle organizzazioni associate al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega,

- in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli enti associati che rappresentino il 50%+1 dei Soci delle organizzazioni associate al 31 Dicembre dell'anno precedente;
- in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti presenti.

Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, inoltrate all'Ente di livello superiore e a tutte le organizzazioni associate.

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria.

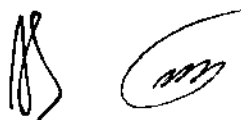
L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio direttivo spetta di:



- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) fissare le direttive generali delle attività per tutti i settori, con propria gestione o attraverso apposite commissioni;
- c) deliberare misure ordinarie e straordinarie in riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate da ARI CRER APS sulle attività da svolgere;
- d) vigilare su tutte le attività di Segreteria;
- e) elaborare eventuali proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- f) relazionare la Segreteria Generale di ARI inviando copia dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee del Comitato Regionale e, ove richiesto, relazionare sulle attività delle organizzazioni locali.

Art. 16 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra persone fisiche segnalate dalle organizzazioni aderenti e a queste associate, in numero non inferiore a quattro e non superiore a sette membri a seconda delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci effettivi maggiorenni delle Organizzazioni aderenti, liberamente presentati dalle organizzazioni locali stesse ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Non possono prendere parte al Consiglio Direttivo coloro che si trovino nella condizione prevista dall'Art. 2382 del Codice Civile, nonché condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, fino alla eventuale sentenza di assoluzione, o che abbiano procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri Soci o l'Associazione, nonché coloro che abbiano subito condanne definitive per reati dolosi.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) due Vice Presidenti;
- c) il Segretario – Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle cariche a,b,c, fino e non oltre a tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il nuovo Segretario di ARI CRER APS, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta ad ARI nazionale e all'Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna del MISE, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Il nuovo Presidente di ARI CRER APS, nel più breve tempo possibile, deve provvedere agli aggiornamenti anagrafici presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il Nome, il Cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Eventuali sostituzioni o mutamenti nella composizione del Consiglio Direttivo o dei poteri dei suoi componenti devono essere immediatamente rese pubbliche anche mediante iscrizione nel predetto Registro.

Art. 17 – ELEZIONI

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri provvede ed inviare a mezzo lettera semplice e/o per via telematica a ciascuna organizzazione aderente

- a) La convocazione di Assemblea Ordinaria per Elezioni
- b) l'elenco dei candidati, ove ve ne siano.

L'elezione avviene a scrutinio segreto secondo le indicazioni del Collegio dei Probiviri stesso.

Le eventuali candidature dovranno essere presentate al Collegio dei Probiviri per iscritto dagli interessati per mezzo delle organizzazioni aderenti possibilmente accompagnate da una presentazione personale e programmatica, entro il termine stabilito dal Collegio dei Probiviri stesso per una adeguata divulgazione.

A parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane di età.

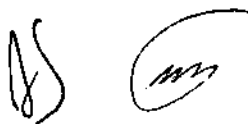
Art. 18 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta sottoscritta dai due Vicepresidenti o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Consiglio.

Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio dei Probiviri che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Probiviri con preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Art. 19 – VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente. Eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza sarà presieduta da un Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più giovane di età.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (metà più uno).

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate anche per via telematica.

Art. 20 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte consecutive, o di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga nominando il primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Nel caso che due o più Soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ha la priorità il Socio effettivo più giovane di età.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 21 – INCARICHI SPECIALI

Il Consiglio Direttivo di ARI CRER APS ha facoltà di delegare a Soci delle organizzazioni aderenti specifici incarichi o di creare commissioni consultive o gruppi di lavoro per ciascuno degli aspetti dell'attività associativa che riterrà opportuno. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del loro operato.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha, inoltre, la facoltà di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti senza che ciò comporti la surrogazione del componente che ha ricevuto l'incarico.

Gli incarichi sono gratuiti, e danno diritto al solo rimborso spese previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 22 – LIBRO DEI VERBALI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale e riportato nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni dell'Assemblea, a cura del Segretario o eletto tra i presenti. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario verbalizzante.

Identiche formalità si devono esprimere per le deliberazioni dell'Assemblea con firma del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea devono essere posti a disposizione delle organizzazioni aderenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 23 – LIBRI SOCIALI

Oltre al libro dei verbali, l'Associazione deve tenere:

- a) Rendiconto economico con contabilità semplice. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi con riferimento all'autorizzazione alla spesa da parte del Consiglio Direttivo;
- b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- c) Registro dei volontari attivi per assicurazione.
- d) Libro degli Associati o Aderenti.

Art. 24 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

L'Associazione può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori, già evidenziati agli Art. 22 e 23.

CAPO IV – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 – POTERI

Il Collegio dei Probiviri esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'Associazione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare controlla l'organizzazione dello scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione se concordemente richiesto dalle parti.



Art. 26 – ELEZIONI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci tra persone fisiche segnalate dalle organizzazioni aderenti e a queste associate, ed è composto da tre membri.

Le elezioni del Consiglio dei Probiviri avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e valgono gli stessi criteri di eleggibilità previsti per il Consiglio Direttivo.

Art. 27 – VACANZA DEI PROBIVIRI

In caso di vacanza di un Probiviro, i Probiviri rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri.

Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato Probiviro il Socio effettivo più giovane di età. In caso di vacanza di due Probiviri, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio dei Probiviri che rimarrà in carica sino al rinnovo elettorale del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 28 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, con la partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei presenti.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con le Autorità regionali della Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli dipendenti dall'Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna del MISE e dalla Regione Emilia-Romagna, e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vice Presidenti o per delega a un membro del Consiglio direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 29 – VICE PRESIDENZA

La Vice Presidenza è composta da due Vice Presidenti, possibilmente dislocati geograficamente a copertura dei territori dell'Emilia e della Romagna.

Oltre a sostituire il Presidente in sua assenza nell'esecuzione dei compiti e delle funzioni previste dal presente articolo, hanno anche compiti specifici organizzativi, tecnici e di controllo.

Art. 30 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione contabile dell'Associazione, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente, che previo delega, autorizza il Segretario alle operazioni stesse.

Della sua attività ne risponde al Collegio dei Probiviri.

Egli redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conservando anche contratti, convenzioni e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Qualora le funzioni di Segretario e Tesoriere siano attribuite a persone diverse a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, il Tesoriere si occupa della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico annuale. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Per le operazioni di Straordinaria amministrazione, è prevista la firma del solo Presidente pro-tempore o congiunta con il Segretario. Provvede a mettere in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo o di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il Segretario può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale salvo le particolarità già citate.

Art. 31 – GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento di ARI CRER APS, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti ad altro Comitato Regionale, ad ARI Nazionale oppure ad altre Associazioni di Promozione Sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

Art. 33 – REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Art. 34 – NORMA TRANSITORIA

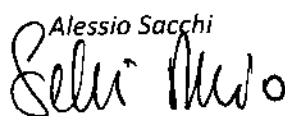
Le Sezioni locali dell'ARI intese come raggruppamento omogeneo di persone fisiche in sede periferica iscritte all'ARI e già aderenti al Comitato Regionale Emilia Romagna a norma dell'Art. 50 e successivi dello Statuto Sociale ARI e dunque esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto si considerano legalmente costituite e assolte da ogni obbligo costituzionale verso il Comitato Regionale, il quale proseguirà le attività di competenza a norma dell'Art. 52 dello Statuto Sociale di ARI.

Tra queste, le Sezioni locali che si fossero già adeguate alle normative del terzo settore o quelle in fase di adeguamento hanno l'obbligo di presentare copia dello Statuto secondo quanto previsto dall'Art. 9 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ovvero dalla data di adeguamento, recependo le modifiche introdotte dallo stesso.

Per i successivi cinque anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, le Sezioni locali dell'ARI intese come raggruppamento omogeneo di persone fisiche in sede periferica iscritte all'ARI e già aderenti al Comitato Regionale Emilia Romagna che attualmente non trovano rappresentanza in soggetti giuridicamente autonomi in grado di adeguarsi alle normative del terzo settore e dunque in grado di aderire all'attuale federazione associativa ma che intendano comunque concorrere al proseguimento degli scopi sociali dell'ARI e dell'ARI CRER APS, proseguono la loro adesione all'Associazione per mezzo delle persone fisiche associate all'ARI e già raggruppate sul territorio in ambiti territoriali omogenei per mezzo delle esistenti Sezioni locali stesse a norma dell'Art. 50 dello Statuto Sociale di ARI. Tali organizzazioni territoriali potranno esprimere, per ciascun ambito territoriale, due delegati all'Assemblea Regionale, uno dei quali con diritto di voto.

Gli Organi dell'Associazione, come attualmente in carica, vengono confermati per il triennio in corso ovvero fino alla loro scadenza naturale. Il collegio dei Sindaci, come attualmente in carica, viene convertito in Collegio dei Probiviri, ed i Sindaci in Probiviri, i quali vengono confermati per il triennio in corso ovvero fino alla loro scadenza naturale.

Il Presidente

Alessio Sacchi


Il Segretario

Marco Cocconcelli
